

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 41° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali ..... *Pag.* 4

**Commissioni riunite**

5<sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) ..... *Pag.* 3

---

**COMMISSIONI RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)  
del Senato della Repubblica****con la****V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
della Camera dei deputati**

VENERDÌ 11 OTTOBRE 1996

*Presidenza del Presidente della V Commissione Camera*  
Bruno SOLAROLI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO RELATIVI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1997-1999, AI SENSI DELL'ARTICOLO 119, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO (R047 000, R46ª, 0001º)*

**Audizione del Presidente della Corte dei conti**

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

(R033 004, R46ª, 0005º)

*(Così resta stabilito).*

Il Presidente della Corte dei conti Giuseppe Carbone, illustra la posizione della Corte sulla manovra di finanza pubblica per il 1997.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti il Presidente Bruno SOLAROLI, Maria CARAZZI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale), Gianfranco MORGANDO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Salvatore CHERCHI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Guido POSSA (gruppo forza Italia), Antonio BOCCIA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), cui rispondono il Presidente della Corte dei conti Giuseppe Carbone, il professor Manin CARABBA, presidente di Sezione, capo del Servizio relazioni al Parlamento, e il consigliere Maurizio PALA.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 11 OTTOBRE 1996

**49<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 10,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0023<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE propone che la settimana prossima la Commissione sia convocata secondo un calendario analogo a quello della settimana in corso, ovviamente compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. In particolare, propone che nella seduta antimeridiana di martedì 15 ottobre si concluda l'esame degli emendamenti accantonati al disegno di legge n. 1034, procedendo anche all'eventuale coordinamento formale del testo, e che nelle sedute successive si passi alla votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1124, la cui illustrazione è prevista per la seduta di oggi.

Egli propone altresì che nella settimana prossima sia svolta anche la relazione sul disegno di legge n. 1388, di riforma della legge sulle autonomie locali.

L'ordine del giorno della Commissione sarà poi integrato con i disegni di legge sui quali la Commissione stessa sarà chiamata ad esprimersi in sede consultiva ovvero in ordine ai presupposti di costituzionalità.

Conviene la Commissione.

Il senatore MARCHETTI manifesta perplessità in ordine alle dichiarazioni del sottosegretario Vigneri, rese al termine della seduta pomeridiana di ieri, sulla possibilità di trasferire nel disegno di legge n. 1034 alcune delle norme attualmente inserite nel disegno di legge n. 1388, non più collegato alla manovra di bilancio in seguito all'approvazione della risoluzione parlamentare nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che la sua proposta si riferiva esclusivamente agli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 1388, recanti

norme di carattere elettorale e in nessun modo connesse alla riforma delle autonomie locali. Si tratta infatti di disposizioni urgenti, volte ad evitare che alle prossime elezioni amministrative possano essere eletti sindaci al primo turno privi di maggioranza qualificata e, al contempo, che vengano annullate schede elettorali nelle quali non sia stata indicata la preferenza per lo schieramento politico (come è di recente accaduto nelle elezioni provinciali).

Dopo un breve intervento del senatore MARCHETTI (che considera condivisibile solo il secondo dei due obiettivi indicati dal Sottosegretario), il PRESIDENTE invita a riferire tali osservazioni in sede di esame puntuale delle singole proposte emendative.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi, di nulla osta a condizione che sia specificata l'assoluta contestualità dei momenti del trasferimento delle competenze e della devoluzione delle risorse necessarie per l'espletamento delle stesse. Sugli emendamenti 2.0.1, 7.0.1, 9.4, 9.6, 3,4 e 15.0.1 il parere è invece contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed essi sono pertanto da considerare inammissibili.

Il senatore ROTELLI manifesta perplessità sul parere reso dalla Commissione bilancio. In particolare, ritiene che l'emendamento 2.0.1 che la suddetta Commissione ritiene privo dell'adeguata copertura finanziaria produca al contrario consistenti risparmi di spesa. Si dichiara tuttavia disponibile a riformulare l'emendamento in termini tali da soddisfare alle esigenze fatte valere dalla stessa Commissione bilancio.

Si procede alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.2, volto a sopprimere dal nostro ordinamento la figura istituzionale dei prefetti e a disporre il trasferimento delle relative competenze agli enti locali. Il disegno di legge n. 1124 configura infatti una delega assai ampia, nell'ambito della quale non è chiaro se possa considerarsi compreso anche tale trasferimento. Qualora non lo fosse, egli giudica necessario prevederlo espressamente dal momento che a suo giudizio i prefetti svolgono funzioni che dovrebbero essere inequivocabilmente attribuite alla competenza degli enti locali.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente che molte delle funzioni attualmente svolte dai prefetti hanno carattere di coordinamento e non possono essere trasferite agli enti locali. Peraltro, il disegno di legge

n. 1124 prevede una delega molto consistente di funzioni agli enti locali e non sembra suscettibile di ulteriori estensioni.

La senatrice DENTAMARO dà per illustrati gli emendamenti 1.21 e 1.22, a carattere essenzialmente formale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 2.4, sostitutivo dell'originario articolo 2 che, a suo giudizio, non riveste particolare importanza nel quadro complessivo della delega di funzioni agli enti locali.

L'emendamento da lui proposto riproduce il testo dei *referendum* abrogativi di iniziativa regionale relativi alla soppressione di alcuni Ministeri. Lo scopo dell'emendamento non è peraltro quello di evitare i *referendum*, bensì quello di perseguirne i medesimi obiettivi attraverso lo strumento legislativo.

In particolare, si propone la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ricostituito dal Governo Ciampi, per opera dell'allora ministro della funzione pubblica Cassese, nonostante la soppressione per *referendum* dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. Si propone altresì la soppressione dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio competenti in materia di turismo e di spettacolo, anch'essi ricostituiti nonostante la soppressione dell'ex Ministero del turismo e dello spettacolo. Per quel che riguarda il Ministero della sanità, materia di competenza regionale, se ne propone analogamente la soppressione, pur prevedendo che le residue competenze dello Stato possano essere riaccorpate in una nuova amministrazione centrale competente per le politiche sociali. L'emendamento propone poi la soppressione di una serie di norme relative al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle disposizioni che prevedono funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle regioni, nonché delle norme relative ai rapporti con l'estero e ai controlli sull'attività amministrativa regionale.

L'emendamento prevede infine una delega affinché, secondo precisi principi e criteri direttivi, il Governo elabori una nuova normativa nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate.

Dopo essersi dichiarato disponibile a modificare l'emendamento 2.4 accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio, il senatore Rotelli illustra quindi l'emendamento 2.0.1, che prevede la soppressione delle sedi di Roma e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione e il contestuale trasferimento della direzione generale alla sede di Caserta e l'istituzione di una nuova sede nella Villa Reale di Monza. Ciò, al fine di evitare il malcostume perpetratosi negli anni a favore di numerosi docenti universitari che, attraverso la chiamata alla Scuola superiore, ottenevano di fatto una cattedra nella capitale spesso senza rispetto per gli effettivi obiettivi didattici della Scuola. In considerazione anche del fatto che episodi di malcostume hanno frequentemente riguardato personale non docente, l'emendamento 2.0.1 propone il trasferimento della direzione generale della Scuola nella sede di Caserta, il che dovrebbe comportare altresì consistenti risparmi di spesa. Quanto invece alla soppressione della sede di Bologna, essa è stata proposta dal

momento che il reclutamento da parte della Scuola superiore riguarda soprattutto personale centro-meridionale che spesso non è disponibile a frequentare i corsi presso la suddetta sede. L'istituzione della sede di Monza sarebbe invece volta ad incentivare la formazione di personale settentrionale.

L'emendamento propone infine di limitare il numero dei docenti stabili, concentrandone l'attività sulle funzioni di organizzazione della Scuola, e di ridurre l'attività delle Scuole superiori dei singoli Ministeri all'attività di insegnamento delle sole materie specialistiche di rispettiva competenza, attribuendo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione l'insegnamento delle discipline generali. Se peraltro la contrarietà della Commissione bilancio all'emendamento è dovuta a tale disposizione, egli si dichiara disponibile a sopprimerla.

La senatrice DENTAMARO illustra congiuntamente gli emendamenti da lei presentati agli articoli 3, 4 e 6, volti a riportare nell'ambito dei decreti legislativi previsti dal provvedimento molte delle materie che esso invece attribuisce ad atti di normazione secondaria. Il disegno di legge n. 1124 prevede infatti, per i decreti legislativi, un contenuto molto generico, facendo continuamente rinvio ad atti di carattere subordinato che, nel loro complesso, configurano una procedura assai lunga e complessa. Secondo l'impianto del provvedimento, l'operazione di delega si concluderebbe infatti non con l'emanazione dei decreti legislativi ma con quella di decreti del Presidente del Consiglio secondo un meccanismo assai più farraginoso rispetto a quello adottato negli anni '70 per il trasferimento alle regioni delle materie di loro competenza. La sua parte politica contesta un decentramento effettuato con atti amministrativi e secondo tempi così lunghi ritenendo, in tal caso, preferibile attendere gli esiti dei lavori della Commissione bicamerale preposta alle riforme istituzionali.

All'articolo 4, i senatori MARCHETTI e BESOSTRI danno per illustrati gli emendamenti da loro presentati. Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 4.100.

All'articolo 5, la senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 5.3, volto a sopprimere il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, ritenendo che, eventualmente, dovrebbe essere previsto anche un termine per il parere della Conferenza Stato-regioni.

All'articolo 6, il senatore FAUSTI, che sostituisce la senatrice Fumagalli Carulli, dà per illustrati gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9. Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 6.10. La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 6.0.1 che, nel presupposto che rimanga una funzione di indirizzo e coordinamento delle regioni da parte dello Stato, ne prevede l'espletamento previa intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con le singole regioni interessate, ai fini di rendere le regioni stesse partecipi alla formulazione degli indirizzi centrali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7. La senatrice DENTAMARO dà per illustrato l'emendamento 7.1. Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 7.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8. La senatrice DENTAMARO dà per illustrato l'emendamento 8.3. Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 8.5.

All'articolo 9, il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 9.2. Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 9.7.

All'articolo 10, il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 10.1. Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 10.8

All'articolo 11, il senatore MARCHETTI dà per illustrati gli emendamenti 11.1 e 11.2.

All'articolo 13, la senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 13.2. Il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 13.1. Il sottosegretario VIGNERI illustra gli emendamenti 13.100 e 13.0.1.

All'articolo 14, il senatore FAUSTI dà per illustrato l'emendamento 14.2. Il sottosegretario VIGNERI illustra gli emendamenti 14.5 e 14.100.

Il presidente VILLONE dichiara conclusa la illustrazione degli emendamenti, precisando che gli altri emendamenti si considerano comunque illustrati.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente VILLONE avverte che, in considerazione dell'intensa attività svolta dalla Commissione nel corso della settimana, la seduta già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro un anno».*

**1.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».*

**1.6**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».*

**1.5**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «, ferma restando l'eguaglianza di diritti dei cittadini, a prescindere dai confini territoriali di ogni singola regione ed ente locale,».*

**1.18**

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per conferire agli enti locali le funzioni e le attribuzioni che le leggi vigenti attribuiscono al Prefetto. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo è abrogata la legge 8 marzo 1949, n. 277».*

**1.2**

MARCHETTI

*Al comma 3, alinea, dopo la parola: «le» aggiungere le seguenti: «funzioni e i compiti riconducibili alle».*

**1.21**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**1.13**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salva l'attività promozionale e quella di mero rilievo internazionale».*

**1.3**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) relazioni con l'Unione europea;».

**1.7**

D'ALÌ, SCHIFANI

*Al comma 3, lettera b) dopo la parola: «armi» inserire le seguenti: «e munizioni non per uso sportivo e per difesa personale».*

**1.1**

SPERONI

*Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «eccetto il servizio civile sostitutivo di quello militare, demandato anche nell'organizzazione alle province di residenza degli interessati».*

**1.19**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 3 sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) stato civile, anagrafe ed elettorato attivo e passivo;

d-bis) immigrazione ed estradizione;».

**1.32**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3 sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) cittadinanza, immigrazione ed estradizione;

d-bis) consultazioni elettorali e referendarie, escluse quelle regionali, elettorato attivo e passivo, propagginta elettorale;».

**1.24**

ELIA

*Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie».

**1.31**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) ordinamento delle imprese».

**1.25**

ELIA

*Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) ordine e sicurezza pubblica».

**1.28**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, lettera l) sopprimere le parole: «produzione e».*

**1.14**

SPERONI, PREIONI

**1.20** (Identico all'em. 1.14)

PINGGERA

*Al comma 3, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) programmazione agricola e agro-alimentare nazionale;».

**1.9**

D'ALÌ, SCHIFANI

*Al comma 3, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) programmazione agricola nazionale;».

**1.8**

D'ALÌ, SCHIFANI

*Al comma 3, sopprimere la lettera n).*

**1.11**

SCHIFANI

*Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) attività culturali e ricerca scientifica;».

**1.27**

PASSIGLI

*Al comma 3, sopprimere la lettera o).*

**1.12**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine la seguente lettera:*

«o-bis) protezione civile e servizi antincendi».

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile».*

**1.29**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È comunque riservata allo stato la determinazione dei livelli minimi uniformi di servizio e la tutela dell'eguaglianza di diritti dei cittadini, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola regione ed ente locale».

**1.17**

DE LUCA Michele

*Al comma 4, dopo le parole: «Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2» inserire le seguenti: «le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato comunque attinenti alla tutela ed alla garanzia dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti e dei doveri dei cittadini,».*

**1.23**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, quarto rigo, sostituire le parole: «apposita autorità indipendente» con le parole: «apposite autorità indipendenti».*

**1.22**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 4, decimo rigo, dopo le parole: «protezione civile», inserire le seguenti: «compreso il coordinamento nelle situazioni d'emergenza anche a livello locale».*

**1.30**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, undicesimo rigo, dopo le parole: «per la tutela dell'ambiente e della salute» inserire le seguenti: « e per gli interventi programmati nei settori agricoli, agroindustriale e forestale.».*

**1.10**

D'ALÌ, SCHIFANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 funzioni e compiti amministrativi che, in relazione alla specificità di ciascuna amministrazione, siano comunque riconducibili ai principi di cui ai commi 3 e 4».

**1.15**

DE LUCA Michele

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 funzioni e compiti amministrativi individuati dai decreti legislativi, sulla base dei principi di cui ai commi 3 e 4, in relazione alla specificità di ciascuna amministrazione».

**1.16**

DE LUCA Michele

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Allo scopo di assicurare l'opportuno collegamento con regioni, province e comuni e le rispettive popolazioni, l'Amministrazione centrale dello Stato organizza le sue attività decentrate su scala regionale, provinciale e comunale.

4-ter. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standard* dimensionali impongano accorpamento di funzioni con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve esser comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione».

**1.26**

COVIELLO, MICELE, BISCARDI, VALLETTA, CASTELLANI Pierluigi

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le funzioni di rilievo nazionale inerenti al sistema di protezione civile e alla tutela dell'ambiente, alla salute, al patrimonio storico-artistico, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica, alla produzione e distribuzione dell'energia, nonché le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato U.E. e dagli accordi internazionali, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con le Regioni, espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni».

**1.33**

SPERONI

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. È abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 (“Riordinamento delle competenze regionali statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali”).

2. È abrogata la legge 30 maggio 1995, n. 203, limitatamente agli articoli 1, 2, e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1; è altresì abrogato l'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport”.

3. È abrogata la legge 25 marzo 1958, n. 296 (“Costituzione del Ministero della sanità”).

4. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni, relativi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;
- b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946 n. 223;
- c) legge 7 giugno 1951, n. 434;
- d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;
- e) legge 26 settembre 1966, n. 792;
- f) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- g) legge 12 ottobre 1996, n. 842;
- h) articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
- i) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

- a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- b) l'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: “impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed”;
- c) l'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano”;
- d) l'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento”;
- e) l'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, limitatamente alle parole: “atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400".

6. Sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1993, n. 40.

9. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 e nei termini di cui al medesimo articolo, emana norme intese a introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

*a*) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

*b*) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi Dipartimenti;

*c*) l'accorpamento in due Ministeri delle residue competenze dello Stato, rispettivamente in materia economica e in materia sociale;

*d*) la regionalizzazione degli istituti e dei comitati consultivi tecnico-scientifici già operanti presso i Ministeri soppressi».

**2.4**

ROTELLI, FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. In tutte le restanti materie e prioritariamente per cultura, industria, lavoro, energia, telecomunicazioni e organizzazione generale dell'istruzione scolastica spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

**2.5**

SPERONI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Viene soppressa la funzione di indirizzo e coordinamento introdotta con la legge 16 maggio 1980, n. 281».

**2.1**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Stato per garantire livelli minimi uniformi di organizzazione».

**2.2**

DE LUCA Michele

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano nulla è innovato dalla presente legge in ordine alle competenze già in precedenza attribuite alle dette due province. Le funzioni ed i compiti che in forza della presente legge vengono conferiti alle regioni, nella regione Trentino-Alto Adige, vengono attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano».

**2.3**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) soppressione della sede di Roma;
- b) trasferimento di tutti gli uffici e i servizi della direzione generale nella sede di Caserta (Reggia);
- c) soppressione della sede di Bologna;
- d) istituzione della sede di Monza (Villa Reale);
- e) limitazione del numero dei docenti stabili alla esigenza della sola funzione di progettazione della formazione;
- f) attribuzione alla sola Scuola superiore della pubblica amministrazione di tutta l'attività formativa, didattica e di progettazione didattica di carattere non tecnico-specialistica precedentemente svolta dalle scuole di singoli Ministeri».

**2.0.1**

ROTELLI, FUMAGALLI CARULLI

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

- a) individuate tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali;
- b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le aree funzionali da conferire alle Regioni, le funzioni di interesse esclusivamente locale da

conferire agli enti locali, i criteri di conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni;

c) individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche con modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentono l'azione coordinata delle regioni, degli enti locali, e di questi con le regioni, nonché la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento con le modalità e nei termini di cui l'articolo 6, comma 3;

e) individuati i principi per il trasferimento del personale statale da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla regione agli enti locali;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici locali d'intesa con la regione, degli uffici regionali».

**3.13**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuati tassativamente, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali e conferite le restanti funzioni alle regioni e agli enti locali, con conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative».

**3.1**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «nell'ambito di ciascuna materia».*

**3.7**

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «le specifiche aree funzionali da conferire alle regioni e agli enti locali gradualmente con cadenza annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni, nonché, pe ogni area funzionale».*

**3.8**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «tenendo conto, in particolare, dei differenti livelli di produttività, da valutare anche con riferimento alle popolazioni esistenti sui territori come risultanti dall'ultimo censimento».*

**3.6**

SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) individuare le procedure e i modelli di raccordo permanente tra i diversi livelli di Governo, al fine di assicurare che agli enti locali sia garantita piena autonomia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nell'ambito dell'attività di programmazione e organizzazione affidata alle regioni e che le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nelle materie conferite svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento».

**3.12**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «eventualmente unitario».*

**3.2**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo».*

**3.9**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento».

**3.3**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quest'ultimo caso promuovendo intese tra le regioni interessate dirette a salvaguardare l'unità di ciascuna regione, l'accessibilità delle comunità locali ai servizi sovraregionali e gli equilibri socio-economici e territoriali consolidati».*

**3.5**

COVIELLO, MICELE, BISCARDI, VALLETTA, CASTELLANI Pierluigi

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque soppresse le prefetture».*

**3.10**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:*

«c-bis) stabiliti i criteri per i conseguenti reinquadramenti del personale».

**3.4**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:*

«c-bis) individuati gli interventi sostitutivi e le autorità preposte in caso di inerzia o di mancata o ritardata attuazione degli adempimenti previsti da ciascuna legge da parte degli enti locali, al fine di garantire il raccordo tra le varie regioni e di assicurare omogeneità di attuazione della legge in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze territoriali e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini».

**3.11**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con trasferimento delle funzioni che non richiedono l'esercizio unitario in sede nazionale;

b) il principio dell'adeguatezza, con previsione delle innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

c) il principio di omogeneità e completezza, con l'attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti omogenei;

d) il principio di leale collaborazione nella disciplina dei rapporti tra Stato e regioni inerenti all'esercizio delle rispettive funzioni».

**3.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Le Regioni, con leggi, che individuano i criteri di assegnazione delle funzioni, e con successivi provvedimenti in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli Enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle Autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

3. Le leggi regionali si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle funzioni alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto dalla responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

d) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni.

e) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

f) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

4. I principi indicati al comma 3 valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione».

**4.15**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) distribuzione delle funzioni e dei compiti tra regioni ed enti locali secondo i seguenti principi:».

**4.5**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dei settori e».*

**4.12**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da: «con l'eliminazione» fino a: «alla autonomia privata e» e le parole: «ove possibile».*

**4.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera a), n. 1) dopo la parola: «privata» inserire le seguenti: «di associazioni o persone giuridiche di diritto privato».*

**4.9**

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: «autonoma privata» inserire le seguenti: «, in quanto non sono di rilevante interesse pubblico,».*

**4.17**

DE LUCA Michele

*Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: «autonoma privata» inserire le seguenti: «, in base ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)».*

**4.18**

DE LUCA Michele

*Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «e con attribuzione» fino alla fine del medesimo n. 1) con le seguenti: «e con attribuzione allo Stato, nelle materie non riservate alla sua competenza esclusiva, di funzioni e compiti amministrativi, di cui all'articolo 1, comma 2, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi perseguiti non possono essere sufficientemente realizzati da regioni ed enti locali oppure se quegli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello nazionale».*

**4.19**

DE LUCA Michele

*Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «territorialmente» inserire le seguenti: «e funzionalmente».*

**4.7**

ELIA

**4.21** (Identico all'em. 4.7)

BESOSTRI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4.3**

MARCHETTI

**4.11** (Identico all'em. 4.3)

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «individuazione» aggiungere le seguenti: «sentito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**4.10**

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in applicazione del principio generale di delegificazione».*

**4.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «solo».*

**4.13**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «autonomia» inserire le seguenti: «e responsabilità».*

**4.6**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «paganone i relativi oneri».*

**4.16**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«e-bis) regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli*

22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti principi:

1) prevedere la definizione da parte delle regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

2) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativo, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1 gennaio 2000».

**4.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«e-bis) individuazione dei diritti degli utenti alla snellezza e semplicità delle procedure e degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni locali mediante una carta dei diritti dell'utente dei servizi pubblici;

e-ter) individuazione degli strumenti di tutela dei diritti sanciti dalla carta degli utenti in modo omogeneo e tempestivo in tutto il territorio nazionale, onde assicurare concretamente l'uguaglianza di trattamento di fronte alla pubblica amministrazione dei cittadini, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui vivono».

**4.20**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I principi indicati al comma 1, lettera a), nn. 1, 2, 3 e lettera b), costituiscono norme vincolanti per il Governo nell'attuazione della potestà legislativa prevista dalla presente legge».

**4.14**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione e».

**4.1**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, DONDEYNAZ

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Il Governo trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sullo stato di adempimento della tutela dei diritti dei cittadini garantiti dalla Carta dei diritti e sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali in riferimento alle funzioni di cui al presente articolo, evidenziando specificamente eventuali ritardi o mancati adempimenti, unitamente ai provvedimenti sostitutivi assunti per garantire l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale».

**4.8**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni deliberano le leggi ed i successivi provvedimenti di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali nel termine di un anno, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della stessa legge, dalla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

**4.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, unitamente ai pareri di cui al comma 1, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 al fine del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

3. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi».

**5.1**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 al fine del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

2. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi.

3. È altresì acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

**5.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di trasmissione».*

**5.3**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «parere» inserire le seguenti: «preventivo e vincolante».*

**5.4**

SCHIFANI

**Art. 6.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e alla loro ripartizione tra regioni ed enti locali. Ai conseguenti trasferimenti si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro».

**6.5**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**6.7**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 2, dopo la parola: «parere», inserire le seguenti: «preventivo e vincolante».*

**6.6**

SCHIFANI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**6.8**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi è, inoltre, assicurata la consultazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

**6.10**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

**6.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**6.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.3**

LUBRANO DI RICCO

**6.9** (Identico all'em. 6.3)

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati».*

**6.4**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottate previa intesa con la conferenza Stato-regioni o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di 90 giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli stessi atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

**6.0.1**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art-6-bis.**

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate sono adottate previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la singola Regione interessata».

**6.0.2**

SPERONI, PREIONI

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo la parola: «correttive» inserire le parole: «e integrative»; sostituire la parola: «sua» con l'altra: «loro».*

**7.1**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, dopo la parola: «correttive» inserire le parole: «e integrative».*

**7.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali stessi una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti ivi residenti, secondo le seguenti percentuali: *a)* trenta per cento alle Regioni; *b)* otto per cento alle Province; *c)* dodici per cento ai Comuni. Sono abrogate le norme di finanza locale contrarie alle presenti disposizioni».

**7.0.1**

SPERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria e vincolante;

2) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e Regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche».

**7.0.2**

SCHIFANI

### **Art. 8.**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riordinare le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).*

**8.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) riordinare le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne la lettera a-bis), sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».*

**8.6**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**8.3**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«d-bis) riordinare le autorità indipendenti, che svolgono i compiti di cui all'articolo 1, comma 4, in base a criteri uniformi, ferma la competenza a ciascuna autorità attribuita dalla legge».

**8.4**

DE LUCA Michele

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine

del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificatamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

*2-bis.* Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi».

**8.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, dopo la parola: «correttive» inserire le seguenti: «e integrative».*

**8.5**

IL GOVERNO

### **Art. 9.**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e finanziaria».*

**9.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, anche mediante *authorities*, in modo che siano organizzati a livello sovraregionale, e se ne assicuri la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale».

**9.3**

COVIELLO, MICELE, BISCARDI, VALLETTA, CASTELLANI Pierluigi

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) riordino delle piante organiche anche attraverso l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale del personale assunto nella VII qualifica funzionale con concorsi per i quali la legge prevedeva il requisito della laurea e attraverso l'inquadramento nella IX qualifica funzionale del personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale assunto con concorso per il quale la legge richiedeva il possesso del diploma di specializzazione post-universitaria o proveniente da corsi di reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;».

**9.4**

SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) riordinare, sopprimere e fondere ministeri, nonché amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, con priorità per i seguenti settori: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, beni culturali, edilizia residenziale pubblica e formazione professionale;».

**9.5**

SCHIFANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«l-bis) Conferire le funzioni di Commissario del Governo al Presidente della giunta regionale o provinciale».

**9.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«l-bis) realizzare gli eventuali processi di mobilità del personale ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

**9.7**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«l-bis) riordinare le autorità indipendenti, che svolgono compiti di regolazione e controllo, in modo da assicurarne la massima efficienza; uniformare i criteri che presiedono alla scelta dei componenti e il regime del relativo incarico, sotto il profilo della durata, della rinnovabilità, delle garanzie, del trattamento economico, prevedendo in ogni caso che l'incarico deve avere carattere esclusivo; garantire autonomia organizzativa e finanziaria, nell'ambito di un apposito stanziamento annuale; prevedere un organico adeguato e la possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione a tempo determinato».

**9.6**

DE LUCA Michele

## **Art. 10.**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**10.1**

MARCHETTI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Fatta salva la determinazione con legge delle attribuzioni e delle competenze dei Ministeri, l'organizzazione e la disciplina dei loro uffici sono determinate con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazione e integrazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri che seguono:

a) istituzione di uffici del Ministro, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica, prevedendo in ogni caso l'ufficio di gabinetto, l'ufficio legislativo, la segreteria particolare e l'addetto stampa;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

1.bis. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1,» con le altre: «I regolamenti di cui al comma 1».*

**10.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale».

**10.5**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e previa consultazione con le organizzazioni sindacali e senza maggiori oneri finanziari».

**10.8**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione».

**10.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**10.3**

LUBRANO DI RICCO

#### **Art. 11.**

*Al comma 1, capoverso, lettera a), quarto rigo, sostituire la parola: «organo» con l'altra: «ufficio».*

**11.1**

MARCHETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di norma».*

**11.3**

SPERONI, PREIONI

#### **Art. 12.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e-bis) Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un suo delegato, riferisce annualmente al Parlamento circa le risultanze dell'attività di cui alla lettera e) ed individua le opportune misure da adottare per una migliore gestione dell'attività dei pubblici uffici».

**12.1**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997».

**12.0.1**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

**13.2**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 11 del presente disegno di legge, favorendo inoltre la mobilità del personale».

**13.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, nel penultimo rigo, sopprimere la lettera: «b».*

**13.1**

MARCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente Capo, sono sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative».

**13.0.1**

IL GOVERNO

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.2**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 14.**

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera *b*).

2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri (dipartimento della funzione pubblica), di concerto con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

4. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

*a*) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;

*b*) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

*c*) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

*d*) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozioni ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelli di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale in sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

5. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi formulando osservazioni e proponendo suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. I risultati delle verifiche svolte e le misure proposte sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e da questa alle Camere».

**14.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome».*

**14.3**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5».*

**14.6**

SPERONI, PREIONI

*Sopprimere il comma 2.*

**14.4**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione».

**14.5**

IL GOVERNO

*Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In dette materie i relativi provvedimenti sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandoni degli studi, a determinare una percentuale massima della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa - secondo criteri di equità e di solidarietà - in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari».

**14.100**

IL GOVERNO

## **Art. 15.**

*Sopprimere l'articolo.*

**15.5**

SCHIFANI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riguardo alle zone di montagna».

**15.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nel rispetto delle peculiarità e particolarità dei sistemi scolastici vigenti negli statuti speciali a favore delle minoranze linguistiche».

**15.2**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**15.4**

LUBRANO DI RICCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«13-bis. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo provvedono la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle norme di attuazione».

**15.3**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche all'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il termine di cui al comma 1, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997;

b) il termine di cui al comma 2, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997;

c) al comma 4 la parola: "sei" è sostituita dall'altra: "due».

**15.0.1**

PIERONI



